

0016695/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Rel. Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Oggetto

*compensi avvocato - speciale procedura - impugnazione con appello - valutazione sussistenza presupposti art. 28

U.d. 21/05/2015 - PU

R.G.N. 8738/2010
Rom 16695
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8738-2010 proposto da:

[redacted] di, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA [redacted] presso lo studio
 dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso
 dall'avvocato [redacted] come da procura speciale a
 margine del ricorso

- *ricorrente* -

contro

[redacted] SPA ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 100/2009 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2015 dal Consigliere IPPOLISTO PARZIALE;

udito l'Avvocat [redacted] per delega [redacted] ne si

009115

riporta agli atti e alle conclusioni assunte ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, che conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'avv. _____ impugna la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 100/09 del 12 marzo 2009, depositata il 23 marzo 2009 e resa pubblica in data 26 marzo 2009, non notificata, che ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Reggio Calabria all'esito del ricorso ex artt. 28 e 29 legge 13.06.1942 n. 784, depositato in data 15.9.2000, con il quale aveva chiesto la condanna delle _____ S.p.A., tenuta in solido con il cliente, al pagamento degli onorari, spese e diritti in relazione all'attività svolta in favore di _____ per il riconoscimento dell'infermità da cui lo stesso era affetto come dipendente da causa di servizio.

2. Precisa il ricorrente: a) «di avere provveduto, in forza della procura conferita, alla redazione e al deposito del ricorso, in data 27.07.1998», b) che «de _____

_____ S.p.A. depositava in cancelleria la copia di un verbale di conciliazione datato 24.02.1999, redatto davanti all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, sottoscritto dal sig. _____ e dal rappresentante delle

_____ S.p.A., dal quale risultava l'espressa rinuncia da parte del sig. _____ al procedimento promosso nei confronti della società datrice di lavoro», c)

che «detto accordo veniva stipulato a totale insaputa dell'avv. _____, al quale non veniva corrisposto alcun compenso per l'attività lavorativa svolta». Aggiunge il ricorrente che il Tribunale rigettava il ricorso, così come la Corte locale adita, alla quale proponeva appello, stante la natura di sentenza del provvedimento emesso.

3. La Corte di appello di Reggio Calabria respingeva l'impugnazione. Rilevava in primo luogo la Corte locale che il Tribunale aveva



«dichiarato l'inammissibilità della richiesta di liquidazione, per difetto di prova della sussistenza dei presupposti dell'azione e cioè dell'estinzione della procura e della definizione del giudizio». Rigettava poi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere invece il provvedimento impugnato appellabile perché «l'ordinanza in contestazione non ha neanche pronunciato sulla quantificazione dei compensi asseritamente spettanti al ricorrente, ma ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, per difetto dei presupposti di proponibilità della stessa», così ritenendo che «al di là della veste formale, essa ha natura sostanziale di sentenza». Esaminava poi nel merito la controversia, rigettando il motivo di appello secondo il quale sussistevano invece i presupposti della domanda avanzata, posto che dei due requisiti previsti dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la proposizione del relativo procedimento (la decisione della causa o l'estinzione della procura), tra loro alternativi, il ricorrente non aveva dato prova della sussistenza del primo (definizione della causa di lavoro) e non risultava certa l'estinzione della procura. Osservava la Corte locale, quanto al primo, che il giudizio «alla data del ricorso ed anche oltre risultava essere ancora pendente, con perdurante attività defensionale dell'odierno appellante». Richiamava al riguardo la Corte locale «i verbali di udienza in atti, dai quali risulta che il [redacted] nonostante quella transazione, ha chiesto per due volte il rinvio della causa per conferire con il cliente, opponendosi alla richiesta delle [redacted] di dare atto dell'avvenuta conciliazione della lite e dell'estinzione della stessa», così smentendo «l'assunto dell'appellante di immediata efficacia estintiva del processo ad opera dell'accordo transattivo stragiudiziale». Quanto alla estinzione della procura, la Corte locale osservava che «la superiore circostanza (pur nella dichiarata autonomia dei due superiori presupposti) influisce sull'interpretazione da dare alla lettera che l'avv. [redacted] ha inviato ... il 20 gennaio 2001, nella quale il professionista comunicava che "avendo appreso della transazione da Lei stipulata all'atto della



quiescenza con le *s.p.a.*, depositata in giudizio dalla stessa società, contenente l'esplicita rinuncia al giudizio n. 4810/98 (...), prendo atto della cessazione del rapporto professionale e dell'estinzione della procura". Al riguardo, il Tribunale ha correttamente osservato come, premessa l'incertezza dell'esistenza di una immediatamente esecutiva rinuncia al giudizio in sede transattiva, dal tenore della lettera prima riportata non si potesse dedurre con sicurezza che l'avv. *s.p.a.* avesse inteso rinunciare al mandato, avendo solo "preso atto dell'estinzione della procura". Invero, l'equivocità di tale ultima affermazione, unitamente alla mancanza di prova che egli abbia cessato qualsiasi attività processuale in favore del cliente nell'ambito del rapporto professionale con lo stesso (a fronte della prova che la causa di lavoro pendeva ancora, quanto meno sino a poco tempo prima), determina incertezza sulla sussistenza del secondo presupposto richiesto in alternativa dalla norma invocata e che, in ogni caso, non era certamente maturato al momento della proposizione del ricorso».

4. Impugna tale decisione il ricorrente che articola cinque motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.

1. Col primo motivo di ricorso si deduce: «violazione dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni ed integrazioni». Osserva il ricorrente che «la Corte d'Appello di Reggio Calabria ... pur rigettando l'eccezione di inammissibilità ... in ordine all'appellabilità del provvedimento conclusivo, ha continuato a trattare la vicenda solo dal punto di vista dell'ammissibilità della speciale procedura di cui agli artt. 28, 29 e 30 della l. 794/42, violando così anche l'art. 68 della legge 1578/33».

La Corte locale non ha considerato che «a seguito della contestazione da parte delle *S.p.A.* in ordine alla sussistenza del credito in capo

all'avv. [redacted] la procedura, non riguardando più la semplice quantificazione e liquidazione dei compensi, ha perso il carattere della "specialità", dovendo, in tali casi, il procedimento svolgersi secondo il rito ordinario ... con la conseguenza che a nulla rilevano più i presupposti previsti dal citato art. 28 I. 794/42 e che non può esservi dichiarazione di inammissibilità». Essendosi ampliato il thema decidendum, esteso alla verifica della sussistenza stessa del diritto al compenso, il procedimento doveva svolgersi secondo il rito e, di conseguenza, «la Corte d'Appello non poteva dichiarare inammissibile la domanda dell'avv. [redacted] posto che il procedimento si era trasformato in ordinario e doveva, quindi, trattare la vicenda e valutare la sussistenza del diritto ex art. 68 della legge professionale forense».

Viene formulato il seguente quesito: *«Dica la Corte se, come nella specie, attivata dal ricorrente avv. [redacted] la speciale procedura di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 794/42 per far valere il proprio diritto ex art. 68 R.D.L. 1578/33 anche nei confronti della controparte, stante il vincolo di solidarietà passiva esistente ai sensi del citato art. 68 L.P. per avere le parti transatto la vertenza senza l'intervento del difensore e senza soddisfare il suo compenso; contestata da controparte la sussistenza di tale diritto, il procedimento camerale di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 794/42 debba proseguire nelle forme del rito ordinario, non vedendosi più esclusivamente in tema di liquidazione del compenso e se, pertanto, in tale casi, la decisione del Giudice che dichiara inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di cui all'ad. 28 I. 794/42 citato sia resa in violazione dell'art. 68 L.P., dovendo, invece, il Giudice trattare la vicenda (proprio secondo le forme del rito ordinario) e decidere nel merito la vicenda sulla sussistenza o meno di detto diritto».*

1.1 – Il motivo è infondato. Come si è visto, in sintesi, il ricorrente lamenta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794/42 per difetto dei suoi presupposti, atteso che a seguito della contestazione del credito da parte delle Ferrovie

dello Stato il procedimento doveva svolgersi secondo il rito ordinario. Il motivo è infondato perché la contestazione del credito posto a fondamento dell'istanza di liquidazione non precludeva il preliminare rilievo della insussistenza delle condizioni per la proposizione della istanza. Inoltre, va aggiunto, con riguardo alle restanti argomentazioni, che non può «*disporsi il mutamento del rito in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente conservazione degli atti già compiuti, presupponendo il mutamento del rito l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria*» (Cass. n. 17053 del 05/08/2011 - Rv. 618866; successiva conforme Cass. n. 16202 del 27/06/2013 - Rv. 626848). In ogni caso, appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578.

2. Col secondo motivo di ricorso si deduce: «*ancora sulla violazione dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni ed integrazioni*». Rileva il ricorrente che «*la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha illegittimamente rigettato la domanda dell'avvocato Polimeni avanzata ai sensi dell'art. 68 della legge professionale ed ha negato, quindi, il suo diritto sulla base della pretesa insussistenza dei diversi presupposti previsti dall'art. 28 della legge n. 794/42*», senza considerare che «*il citato art. 68 r.d.l. 1578/33 prevede che, se un giudizio viene definito con una transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese spettanti all'avvocato*».

Rileva il ricorrente, quindi, che «*unico presupposto voluto dalla legge è la sussistenza di un giudizio, che poi viene transatto dalle parti, senza l'intervento del difensore*». Nella specie, era intervenuto «*un accordo tra il dipendente delle
e la società medesima, che ha completamente eluso i compensi
spettanti al difensore. In sostanza, in virtù della transazione stipulata tra le parti
innanzi al competente ufficio del lavoro, la lite insorta con la* si



è estinta per intervenuta transazione ex art. 1965 c.c.). Da tale situazione derivava «il venir meno della procura conferita al difensore, che non ha più ragion d'essere, essendo venuto meno l'oggetto del contendere sul quale non può più essere esercitato lo jus postulandi».

Viene formulato il seguente quesito: «Premesso che, nella specie, il cliente conferiva all'avvocato [redatto] procura alle liti al fine di convenire in giudizio il datore di lavoro [redatto] S.p.A. e che, dopo la redazione del ricorso introduttivo ed il suo successivo deposito in Cancelleria le parti, all'insaputa del difensore, conciliavano la vertenza innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, accordandosi, quindi, per l'abbandono della causa, dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se, in tal caso, ai sensi dell'art. 68 della legge professionale del 27 novembre 1933 n. 1578, il difensore, avv. [redatto]

[redatto], abbia il diritto di chiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese ad entrambe le parti che hanno partecipato alla transazione, sorgendo in capo alle medesime un'obbligazione solidale, e se, il Giudice che non accolga la richiesta renda una decisione in violazione del citato art. 68 della Legge n. 1578/33».

2.1 – Anche il secondo motivo è infondato. In sintesi, si lamenta che la sentenza abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione degli onorari e diritti per il ricorso proposto sull'assunto della persistenza del ministero difensivo, benché condizione necessaria e sufficiente, per l'insorgere del diritto al compenso nei confronti della controparte e per esercizio del procedimento speciale di liquidazione nei suoi confronti, fosse la sola definizione del giudizio con la conciliazione avanti alla Direzione provinciale del lavoro.

Il motivo è infondato perché la sentenza, dopo aver premesso che il diritto del difensore alla proposizione dell'istanza di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942 è alternativamente subordinato alla decisione della causa o all'estinzione della procura, ha affermato che la definizione della causa con conciliazione era stata impedita dall'opposizione del

procedura camerale, ormai trasformatasi in ordinaria stante il mutamento del rito e del procedimento».

3.1 – Il motivo è infondato. Si lamenta che all'inesistenza dei presupposti dell'azione ex art. 28 ed alla trasformazione del rito speciale in quello ordinario non sia seguita la decisione della causa sulla sussistenza del diritto ex art 68. Il motivo è infondato per quanto già chiarito con riguardo al primo motivo.

4 – Col quarto motivo di ricorso si deduce: *«ancora sulla violazione dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794»*. Rileva il ricorrente che *«la Corte d'Appello perviene al rigetto della domanda avanzata ex art. 68 L.P. argomentando però in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti (decisione della causa o estinzione della procura) di cui alla speciale procedura prevista dagli artt. 28 e segg. della legge n. 794 del 1942»*, mentre *«la Corte d'Appello era chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla sussistenza o meno del diritto di cui all'art. 68 L.P. dell'odierno ricorrente»*.

Osserva il ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato che *«sia in primo che in secondo grado, la transazione intervenuta tra le parti estingue il giudizio»*, indipendentemente dalla forma dell'accordo intervenuto tra le parti (cita al riguardo Cass. 2006 n. 13135). Osserva inoltre il ricorrente che la Corte *«non ha compreso che i rinvii chiesti dal difensore per conferire col cliente erano volti ad avere conferma dell'avvenuta transazione prodotta dalla S.p.A., della quale, come detto, l'avv on era a conoscenza»*.

Rileva ancora il ricorrente che, posto che *«la transazione determina il venir meno della lite per la quale a suo tempo il cliente aveva conferito all'avvocato la procura alle liti»* questa *«rimane svuotata di ogni contenuto»*. L'accordo intervenuto tra le parti *«spoglia l'avvocato dello jus postulandi conferitogli inizialmente con la procura alla lite ... per effetto della transazione, detto jus postulandi non può più essere esercitato e non esiste più. Manca la lite, che non c'è*

più, vista la definizione della controversia per via transattiva». Secondo il ricorrente «la Corte d'Appello doveva semplicemente accertare se la transazione fosse o meno intervenuta».

Viene formulato il seguente quesito: *«Dica Codesta Ecc.ma Suprema Corte se, avendo attivato il ricorrente avv. [redacted] la speciale procedura di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 794/42 per far valere il proprio diritto ex art. 68 R.D.L. 1578/33 anche nei confronti della controparte, stante il vincolo di solidarietà passiva esistente ai sensi del citato art. 68 L.P. per avere le parti transatto la vertenza senza l'intervento del difensore ed essendo stata dichiarata l'inammissibilità della stessa procedura per asserito difetto dei presupposti previsti dal citato art. 28 I. 794/42, consistenti nella "decisione della causa" e nella "estinzione della procura", previsti in via alternativa - doveva essa Corte d'Appello dichiarare la procedura proposta ammissibile, poiché l'intervenuta transazione determina la definizione del giudizio e l'estinzione della procura».*

4.1 – Il motivo è infondato. Si lamenta l'omesso riconoscimento della definizione di diritto della causa per effetto della conciliazione. Il motivo è infondato perché la sentenza non ha negato che la conciliazione fosse idonea a definire la controversia, ma ha correttamente evidenziato la necessità di una definizione formale (non pendenza) della causa per la presentazione dell'istanza di liquidazione degli onorari, atteso che la procedura speciale non è consentita per la liquidazione parziale ed ha affermato che tale definizione era esclusa dall'ulteriori attività processuale svolta dal [redacted]

5 – Col quinto motivo di ricorso si deduce: *«contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».* Secondo parte ricorrente *«la decisione impugnata è viziata nella sua motivazione da palese contraddittorietà»*, perché la Corte locale, dopo aver affermato che *«l'oggetto del decidere si è ampliato, non riguardando più il quantum, ma la stessa sussistenza del diritto al compenso (il che, come sopra detto, comporta la*

trasformazione del rito da camerale in ordinario)» ha poi rigettato sulla base della «sussistenza o meno dei presupposti della speciale procedura camerale, ormai invece trasformata in procedimento ordinario ... deliberazione divenuta ormai irrilevante».

Rileva, quindi, il ricorrente che *«se l'appello viene dichiarato ammissibile, essendosi trasformata l'azione in ordinaria, non poteva poi dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per difetto dei presupposti del rito camerale, ormai trasformatosi in ordinario ed il cui provvedimento conclusivo, peraltro, non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione».*

Sintesi sul vizio motivazionale: *«La Corte d'Appello si contraddice in motivazione laddove prima rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da controparte, precisando che la decisione non ha riguardato il quantum, ma la sussistenza del diritto al compenso, per cui il provvedimento conclusivo ha solo veste formale di ordinanza ma natura di sentenza (posto che, in tali casi, la procedura camerale procede nelle forme del rito ordinario) e poi rigetta l'appello continuando a delibare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla speciale procedura di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794/42. Delle due, l'una! Dette affermazioni sono l'una il contrario dell'altra; se sussiste l'una, non può sussistere l'altra».*

5.1 – Anche l'ultimo motivo è infondato. Si assume la contraddittorietà della motivazione per avere il giudicante prima rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ragione del contenuto della controversia e poi rigettato il gravame sul fondamento dell'assenza di presupposti di cui agli artt. 28, 29 e 30 legge n. 794/42. È infondato perché l'affermazione dell'appellabilità dell'ordinanza non incideva sull'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di pagamento dei corrispettivi nei confronti della controparte, solidalmente obbligata in caso di conciliazione.

B. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della

parte intimata.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 21 maggio 2015

L'ESTENSORE

U. Lino

IL PRESIDENTE

DS

~~Il Funzionario Cancelleria
Giovanni Donatelli~~
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
11 1 MAG. 2015

~~Il Funzionario Cancelleria
Giovanni Donatelli~~
[Signature]